



STUDIO LEGALE
BRESCIA MICCOLI E ASSOCIATI

**DIRITTO DELL'AGENTE A RICEVERE LE INDENNITÀ DI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL
PREPONENTE**

Nonostante la legge riconosca che, in caso di fallimento del preponente, le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia maturate dall'agente (così come le provvigioni) siano crediti "privilegiati", la maggioranza dei Tribunali fallimentari, nonché la Suprema Corte di Cassazione, a più riprese, in assenza di una disciplina normativa che espressamente statuisse sul punto e considerate anche le previsioni divergenti contenute al riguardo negli Accordi Economici Collettivi di categoria, ha ritenuto che, in caso di fallimento del preponente, l'agente non abbia diritto alle indennità di cessazione del rapporto.

Ciò in quanto è stato considerato applicabile al rapporto di agenzia, per analogia a quello di mandato, il principio di cui all'art. 78 della legge fallimentare, che prevede lo scioglimento automatico del contratto stesso in caso di fallimento della mandante e, dunque, una ipotesi di cessazione che esula dalla volontà della mandante/preponente, elemento essenziale perché sorga il diritto alle indennità.

In una recente sentenza (10046/2023) la Suprema Corte di Cassazione, facendo leva sul consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che individua nella "continuità" e nella "stabilità" dell'attività dell'agente i caratteri distintivi rispetto al rapporto di mandato - il cui schema negoziale è, invece, caratterizzato dall'episodicità e

**RIGHT OF THE AGENT TO RECEIVE THE TERMINATION
INDEMNITIES IN CASE OF PRINCIPAL'S BANKRUPTCY**

Although the law provides that in case of the principal's bankruptcy, the agent's accrued termination indemnities (as well as the commissions) are to be deemed "preferential" credits, in the absence of specific rules expressly regulating this aspect and also considering the contrary provisions set forth in the collective bargaining agreements on the matter, so far both the majority of the Italian Bankruptcy Courts and the Supreme Court have ruled that the agent was not entitled to the termination indemnities.

The aforementioned case law was the result of the application to the agency relationship, consistently with the mandate, of article 78 of the Italian Bankruptcy Law, which provides for the automatic termination of the contract of mandate in case of the principal's bankruptcy; thus, a case of termination beyond the principal's control, which is an essential element to establish the right to the termination indemnities.

However, in a recent judgement (no. 10046 of 2023), on the assumption that the agent's activity is "continuous" and "stable" rather than occasional - as in the case of a mandate agreement, the Supreme Court has stated that art. 72 of the Bankruptcy Law - rather than art. 78 - is applicable to such case. As a consequence, in case of the principal's bankruptcy, the agency

dall'occasionalità delle prestazioni, ha ritenuto applicabile l'art. 72 della legge fallimentare anziché l'art. 78, stabilendo che, in caso di fallimento del preponente, il contratto di agenzia stipulato dal preponente fallito prima dell'apertura della predetta procedura concorsuale non si scioglie *ipso iure*, ma resta sospeso fino a quando il curatore, agendo nell'interesse dei creditori, non decida se proseguire nel rapporto ovvero cessarlo.

La sentenza in oggetto ha così sovvertito l'orientamento giurisprudenziale sopra citato, sconfessando un filone ormai consolidato non solo nella giurisprudenza di merito ma anche in quella di legittimità.

Da tale nuovo ragionamento argomentativo deriva, infatti, sul piano pratico, la diversa conseguenza che, qualora il curatore opti per la cessazione del rapporto di agenzia, l'agente avrà diritto ad essere ammesso al passivo al fine di ricevere le indennità di cessazione del rapporto.

agreement executed by the principal before starting the bankruptcy procedure does not terminate automatically, but is suspended until the trustee decides - acting in the creditors' best interest - whether to continue the agency relationship or terminate it.

Thus, the above judgement subverted the aforementioned case law orientation by disavowing a well-established trend, not only with regard to the merits but also to legitimacy.

From a practical standpoint, as a result of such new reasoning, whenever the trustee decides to terminate the agency agreement, the agent shall be entitled to be admitted to the bankrupt's liabilities in order to receive the termination indemnities.

Lo Studio

Lo Studio Legale Brescia Miccoli e Associati fornisce alla propria clientela, italiana e straniera, un'ampia gamma di servizi in materia societaria e commerciale. Lo Studio è particolarmente attivo nell'ambito delle operazioni societarie sia italiane che internazionali, delle fusioni, delle acquisizioni, delle joint-venture, nonché nell'ambito delle operazioni che comportano investimenti di capitale e cambi di controllo. Lo Studio presta inoltre ai propri clienti assistenza nella risoluzione delle controversie, anche in sede contenziosa, sia in via giudiziale che arbitrale.

* * * *

The Firm

Studio Legale Brescia Miccoli e Associati provides a broad range of corporate and business services to its domestic and foreign clients. The Firm is particularly active in domestic and cross-border corporate transactions, in mergers, acquisitions and joint ventures, as well as in equity investments and change of control transactions. The Firm also provides assistance to its clients in dispute resolutions, whether in court, out-of-court or by way of arbitration.

* * * *

La *Newsletter* è una pubblicazione gratuita dello Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.

Per informazioni o segnalazioni si prega di contattare info@mbalex.it

Tutti i diritti sui dati, materiali e informazioni contenuti nella *Newsletter* sono riservati allo Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.

La loro riproduzione e diffusione è consentita a condizione che sia citata la fonte.

**Studio Legale
Brescia Miccoli e Associati**

Via Ciovasso n. 4 - 20121 Milano
Tel. +39.02.3211521- Fax +39.02.32115252
e-mail: info@mbalex.it
www.mbalex.it

The *Newsletter* is a free publication of Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.
For information or comments please contact info@mbalex.it

All rights on data, materials and information contained in the *Newsletter* are reserved to Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.

Any reproduction or dissemination is allowed on condition that the source is mentioned.

**Studio Legale
Brescia Miccoli e Associati**

4 Via Ciovasso - 20121 Milan
Tel. +39.02.3211521- Fax +39.02.32115252
e-mail: info@mbalex.it
www.mbalex.it